

CONTENZIOSO

La Cassazione conferma il no al raddoppio dei termini all'Irap

di Luigi Ferrajoli

Con l'[ordinanza n. 1425 del 19.01.2018](#), la Corte di Cassazione ha ribadito che, **non** essendo l'Irap un'imposta per la quale sono previste **sanzioni penali**, è evidente che in relazione alla stessa **non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento** prevista, per i periodi di imposta sino al 2015, dall'[articolo 57, commi 1 e 2, D.P.R. 633/1972](#) e dall'[articolo 43, commi 1 e 2, D.P.R. 600/1973](#), nella versione antecedente alle modifiche apportate dall'[articolo 1, commi 130 e 131, L. 208/2015](#).

Secondo la Corte di Cassazione, l'**inapplicabilità di tale termine lungo all'Irap** discende dal mancato inserimento delle violazioni relative all'imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal **D.Lgs. 74/2000**, testo che ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di **imposte sui redditi e sul valore aggiunto: la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile all'Irap**, in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a porre in essere fatti penalmente rilevanti. Una diversa interpretazione si pone in contrasto con il **divieto di analogia**, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'[articolo 25, comma 2, Costituzione](#).

Secondo la Corte di Cassazione, tale interpretazione risulterebbe peraltro condivisa dalla stessa Amministrazione finanziaria, che nella [circolare AdE 154/E/2000](#), ha precisato che sono escluse dalla fattispecie criminosa le **dichiarazioni ai fini Irap** e che nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma unificata, acquistano rilievo (penale) solamente le violazioni in materia di **imposte dirette e Iva**.

La pronuncia in esame ribadisce un **orientamento già consolidato** della Suprema Corte: sul punto si segnalano, da ultimo, le [ordinanze n. 20435/2017](#), [n. 4775/2016](#), [n. 26311/2017](#) e [n. 23629/2017](#).

In particolare, con l'[ordinanza n. 20435/2017](#) la Corte di Cassazione, oltre a precisare che per l'Irap non deve ritenersi applicabile la disciplina sul **raddoppio dei termini**, ha avuto modo di richiamare le **ultime novità legislative**, ovvero:

- il **D.Lgs. 128/2015**, che ha ristretto le ipotesi di operatività del predetto istituto ai soli casi in cui la denuncia penale viene trasmessa entro il termine ordinario di decadenza dell'accertamento,
- la **208/2015** che ha definitivamente **abrogato il regime del raddoppio dei termini**, modificando l'[articolo 57 D.P.R. 633/1972](#) e l'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#).

In particolare, la **Suprema Corte** ha precisato che “*In tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 43 per l'**Irpef** e D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 57 per l'**Iva**, nella versione applicabile "ratione temporis", sono **raddoppiati** in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di **denuncia penale**, anche se questa sia **archiviata** o **presentata oltre i termini di decadenza**, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta **precedenti** a quello in corso alla data del **31 dicembre 2016** e già notificati, incidano le **modifiche** introdotte dalla **L. n. 208 del 2015**, articolo 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l'applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, articolo 2, che fa **salvi gli effetti degli avvisi già notificati** (Sez. 5, Sentenza n. 16728 del 09/08/2016, Rv. 640966 - 01)*”.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >